

CONTENUTI

1 - ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE ESATTORIALI..... 1

... *la normativa*

Gentile Cliente,
siamo lieti di informarLa sulle novità introdotte dal decreto collegato alla MANOVRA 2018.

Le Novità

- 1) Riammissione per coloro che, essendo stati ammessi alla rottamazione, non hanno pagato le rate scadute
 - 2) ammissione per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016 e sono stati esclusi perché non hanno saldato tali carichi entro il 31 dicembre 2016
 - 3) apertura per i carichi consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
- Sono queste le tre nuove possibilità per definire i carichi pendenti con l'agente della riscossione introdotti dal decreto collegato alla Legge di bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) .
Infatti, la Manovra 2018 riapre ed estende la rottamazione prevista dal decreto collegato alla manovra dello scorso anno (D.L. n. 193/2016).

Tale operazione ha avuto un enorme successo per cui si tenta di bissarlo agendo su due distinti piani:

- da un lato, si cerca di far rientrare coloro i quali, per vari motivi, non hanno potuto accedere alla prima edizione della rottamazione (che, come noto, ha interessato i ruoli dal 2000 al 2016);
- dall'altro, si estende l'agevolazione anche ai ruoli del 2017 e precisamente a quelli consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Resta, comunque, immutato l'impianto normativo della procedura.

Pertanto, il riferimento è sempre alla disciplina contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 che resta ancora valido per capire sia l'aspetto procedurale che le conseguenze derivanti dall'adesione alla definizione agevolata.

Cosa prevede il decreto collegato:

Il D.L. n. 148/2017 ha introdotto, sostanzialmente, tre diverse possibilità: 1) la riammissione di coloro i quali sono decaduti dalla precedente rottamazione per non aver versato le rate di luglio e settembre 2017: in questo caso, il contribuente dovrà versare il dovuto entro il 30 novembre 2017; 2) la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017: il contribuente dovrà presentare istanza di adesione entro il 15 maggio 2018 (utilizzando un modello che sarà approvato). A seguito della presentazione dell'istanza, AdE-riscossione comunicherà al contribuente, entro il 30 giugno 2018, l'importo dovuto per la definizione. Il pagamento di tali somme, se non saldato in unica rata, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019; 3) la facoltà, in relazione ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla precedente definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, di richiedere nuovamente di aderire alla rottamazione. In tal caso, va presentata una istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017. Ricevuta l'istanza, l'agente della riscossione comunicherà entro il 31 marzo 2018, le somme pendenti (che vanno versate entro il 31 maggio 2018) ed entro il 31 luglio 2018 le somme dovute per la rottamazione (che vanno versate nel numero massimo di tre rate di pari importo, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018).

Rate di luglio/settembre omesse:

La prima possibilità prevista dal D.L. n. 148/2017 riguarda coloro i quali hanno aderito alla rottamazione ex D.L. n. 193/2016, ma non hanno versato le rate di luglio e/o settembre 2017. Infatti nella precedente rottamazione era possibile dilazionare l'importo dovuto in 5 rate (3 nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 nei mesi di aprile e settembre) sulle quali sono dovuti gli interessi, a decorrere dal 1° agosto 2017, ma fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018. Inoltre, la definizione si perfezionava non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Pertanto, chi non

ha versato anche una sola delle due rate già scadute alla data di emanazione del D.L. n. 148/2017 (quindi rata di luglio e settembre), è stato escluso dagli effetti benefici della rottamazione, con le conseguenze appena accennate. Per evitare ciò, con il decreto collegato, questi soggetti hanno una possibilità di rientrare nell'agevolazione, senza alcun aggravio aggiuntivo, purché versino le rate omesse entro il 30 novembre 2017.

Dal canto suo, l'agente della riscossione dovrà comunicare: - entro il 31 marzo 2018, l'importo relativo alle vecchie rateazioni in essere; - entro il 31 luglio 2018, l'importo dovuto per la rottamazione dei ruoli.

Rottamazione ruoli 2017:

L'ultima novità riguarda la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, esclusi dalla vecchia definizione (infatti, come detto sopra, essa ha interessato i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016). In questo caso, il contribuente dovrà presentare istanza di adesione entro il 15 maggio 2018 (utilizzando un modello che sarà approvato entro il 31 ottobre 2017). A seguito della presentazione dell'istanza, l'agente della riscossione comunicherà al contribuente: - entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento; - entro il 30 giugno 2018, l'importo dovuto per la definizione. Il pagamento di tali somme, se non saldato in unica rata, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Si segnala, inoltre, che:

- a seguito della presentazione dell'istanza, per i debiti relativi ai carichi di cui si discute, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti rateazioni in essere alla stessa data;
- la facoltà di definizione di cui si discute può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016.

Lo studio è a disposizione per valutare, caso per caso, la convenienza e la fattibilità di questa sanatoria.

Cordiali Saluti,

Goglia Dott. Umbertino
Dottore Commercialista
Studio chr